



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 29 DEL 19/07/2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTI LOCALIZZATI SULLA SR11 "PADANA SUPERIORE" DAL KM 398+150 AL KM 398+600 PER REALIZZAZIONE DELL'ISOLA SPARTITRAFFICO RIALZATA A CENTRO STRADA, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO, DAL GIORNO 21.07.2021 AL GIORNO 31.08.2021 |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che alla data attuale è in fase di esecuzione il cantiere al fine della realizzazione di un "percorso ciclo-pedonale lungo la S.R. 11 e rifacimento della pavimentazione del sagrato della Chiesa parrocchiale nel Comune di Fiesso d'Artico" di cui all'Accordo di Programma sottoscritto tra codesto Ente e Veneto Strade S.p.A. il 06.08.2019;

PRESO ATTO che al fine dell'esecuzione dei lavori dell'isola spartitraffico rialzata a centro strada, in conformità al disciplinare sottoscritto tra la ditta Rubini s.a.s. di Rubini Mirko & C. con sede a Cavarzere (VE), in località San Gaetano 42, aggiudicataria dell'appalto, e Veneto Strade S.p.A., nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal progetto esecutivo e dagli artt. 5, 7, 20, 21 del D. Lgs 30.04.92 nr. 285 e dagli artt. dal nr. 30 al nr. 43 del D.P.R. 16.12.92 n. 495, si rende necessario variare temporaneamente la viabilità veicolare nella S.R. 11 "Padana Superiore" per tutto l'ambito del cantiere ossia dal Km 398+150 al Km 398+600;

RILEVATO che tali lavorazioni da eseguire ed il relativo cantiere di lavori comporteranno un restringimento temporaneo della carreggiata stradale in corrispondenza delle lavorazioni nei pressi delle intersezioni laterali;

VISTO il nulla osta prot. gen. 16334/2021 del 16.07.2021 di Veneto Strade S.p.A. per l'esecuzione di dette opere da realizzarsi lungo la S.R. 11 "Padana Superiore" contenente altresì le prescrizioni tecniche ed amministrative da adottare, documento pervenuto al Comune di Fiesso d'Artico con prot. 8674 del 16.07.2021;

RITENUTO necessario, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori e per motivi di sicurezza della circolazione stradale e di viabilità, nonché per esigenze di carattere tecnico, adottare specifici provvedimenti di disciplina temporanea della circolazione nel tratto di Strada Regionale sopradetta, durante l'esecuzione dei menzionati lavori, al fine di consentire all'impresa esecutrice di poter eseguire le lavorazioni in tutta sicurezza;

VERIFICATO che per le aree in oggetto, ricadendo nel centro abitato di Fiesso d'Artico, la regolamentazione della circolazione è di competenza comunale e la relativa ordinanza di istituzione lavori a bordo carreggiata deve essere emessa dal Comune in base all'art. 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico n. 8 del 29.04.2021 di nomina di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio-Manutenzioni- Ecologia- Protezione Civile;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, lungo la S.R. 11 "Padana Superiore" dal Km 398+150 al Km 398+600, nel centro abitato di Fiesso d'Artico, per il periodo dal giorno 21.07.2021 al giorno 31.08.2021 compresi:

1. di istituire temporaneamente restringimenti localizzati della carreggiata, mantenendo il doppio senso di marcia nel tratto di strada interessato dai lavori;
2. l'installazione di necessaria segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni, secondo quanto specificato nello schema nr. 67 del D.M. 10.07.2002 inerente "Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione";
3. l'adeguamento della velocità massima a 30 Km/h in corrispondenza del cantiere con conseguente variazione della segnaletica temporanea;

DISPONE

- A) Che la segnaletica temporanea sia installata **almeno 24 ore prima** dell'inizio della variazione. Dovrà essere data altresì immediata comunicazione dell'avvenuto posizionamento al Settore Lavori Pubblici del Comune di Fiesso D'Artico;
- B) Che la circolazione stradale venga ripristinata normalmente nel caso in cui i lavori dovessero terminare prima della scadenza dell'efficacia del presente provvedimento;
- C) Che l'impresa esecutrice dei lavori Rubini s.a.s. di Rubini Mirko & C. con sede a Cavarzere (VE), in località San Gaetano 42 garantisca a sua cura e spese la regolamentazione del traffico con proprio personale nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze od in caso di particolare intensità del traffico;
- D) Che essendo la responsabilità in capo alla Ditta "Rubini s.a.s. di Rubini Mirko & C", esecutrice in ottemperanza all'incarico intervenuto, il Comune non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, conseguentemente la ditta si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale dell'area da parte del richiedente stesso;
- E) Che vengano attuate tutte le prescrizioni di cui al nulla osta prot. gen. 16334/2021 del 16.07.2021 di Veneto Strade S.p.A.;
- F) che copia del presente provvedimento sia trasmessa, in via telematica a:
 - ditta Rubini s.a.s. di Rubini M. & C.;
 - Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
 - Veneto Strade S.p.A. - Direzione Centrale Mestre;
 - Comando Stazione Carabinieri di Stra;

E, in attuazione a quanto prescritto da Veneto Strade S.p.A. al nulla osta prot. gen. 27855/2020,

DISPONE ALTRESI'

Che l'impresa esecutrice dei lavori Rubini s.a.s. di Rubini Mirko & C. con sede a Cavarzere (VE), in località San Gaetano 42 garantisca a sua cura e spese:

- A) La perfetta pulizia e lo sgombero del piano stradale e delle sue pertinenze da materiale proveniente da scavi;
- B) La perfetta esecuzione della segnaletica stradale di cui alla presente Ordinanza, a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495. La collocazione della necessaria segnaletica temporanea dovrà avvenire almeno 72 ore prima dell'esecuzione del cantiere. Si dispone inoltre il mantenimento del corretto posizionamento e in perfetta efficienza di tale segnaletica;
- C) L'adeguamento di tutta la segnaletica stradale orizzontale, verticale e nel caso luminosa: la segnaletica permanente in contrasto con la presente Ordinanza dovrà essere opportunamente coperta ed oscurata ed idoneamente ripristinata al termine dei lavori;
- D) L'esecuzione delle opere necessarie all'installazione della segnaletica senza intaccare per nessun motivo la sede stradale;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- E) Che la segnaletica verticale temporanea abbia il bordo verticale interno a distanza non inferiore a ml. 0,30 dal ciglio del marciapiedi o dal bordo esterno della banchina;
- F) L'illuminazione notturna della segnaletica temporanea;
- G) Che la segnaletica temporanea venga installata anche lungo le immissioni laterali;
- H) Che venga installata idonea tabella lavori secondo quanto già prescritto da Veneto Strade S.p.A.;

D A' A T T O

- Che tutti gli utenti della strada sono obbligati al rispetto dei segnali apposti con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
- Che gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 paragrafo e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nel presente provvedimento;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Comunale;
- Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
- Dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n 241/90 e art. 7 del D.P.R. n 62/2013;
- Che il presente atto viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Fiesso d'Artico e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti" del sito web dell'Ente in adempimento a quanto sancito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012;

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PRETIN MARCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale